

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 43

OGGETTO: *Ordinanza per la concessione della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festivo, dalle 7 alle 20, - in zona arancione - delle attività di acconciatore ed estetista.*

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che, nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

VISTO il D. L. n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

VISTA la comunicazione pubblicata sul sito ufficiale della Regione Piemonte con la quale si informa che da sabato 17 anche la provincia di Cuneo in zona arancione;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing il quale prevede che tali esercizi osservino la chiusura domenicale e festiva, salve le giornate di deroga concesse dal comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la richiesta ricevuta in data 16 aprile 2021 da Confartigianato Imprese Cuneo con la quale si richiede per acconciatori ed estetisti la deroga alla chiusura domenicale nella giornata del 18 aprile 2021 e, fermo restando il mantenimento della Provincia di Cuneo in "Zona Arancione" anche nella domenica 25 aprile 2021 e nel sabato 1 maggio 2021 per poter organizzare la propria attività lavorativa nel rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del virus;

RITENUTO che risponda a ragioni di pubblico interesse consentire in via temporanea a quanto richiesto, compatibilmente con il permanere del Comune di Borgo San Damazzo in zona arancione, l'apertura domenicale e festiva facoltativa dei suddetti esercizi al fine di ampliare la possibilità di accesso agli stessi da parte della clientela dopo la chiusura protrattasi per diverso tempo e, nel contempo, agevolare gli operatori del settore nell'organizzare la loro attività potendo contare settimanalmente su una giornata in più di apertura, nonché per meglio rispondere alle esigenze della clientela e della tutela della salute pubblica, garantendo una migliore pianificazione degli accessi;

DATO ATTO CHE gli esercizi in oggetto possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere e che sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva fatte salve le giornate di deroga concesse dal Comune;

VISTE:

- la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Testo coordinato con L.R. 38/2009 di attuazione Direttiva servizi) - Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista;
- la legge 17 agosto 2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Attuazione direttiva servizi) – Art. 13 – Acconciatori - Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno;

RITENUTO di permettere alle imprese artigiane di cui trattasi di ampliare le fasce orario per meglio gestire la ripresa delle attività adeguandosi ai protocolli sanitari in essere;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

ORDINA

durante il periodo di classificazione in zona arancione del Comune di Borgo San Damazzo, nelle domeniche 17 aprile, 25 aprile e nella festività del 1 maggio, fatte salve diverse ed ulteriori disposizioni, le attività di acconciatore ed estetista possono facoltativamente restare aperte al pubblico dalle ore 7 alle 20, previa preventiva comunicazione al Comune, ad esclusione delle attività che insistono nei centri commerciali, parchi commerciali e gallerie commerciali.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale comunale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione medesima.

Che il presente provvedimento sia trasmesso:

- alla Prefettura di Cuneo
- al Comando Polizia Locale
- alla Questura di Cuneo
- al Comando dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo
- alla Guardia di Finanza di Cuneo
- al Servizio Comunicazione Istituzionale per darne la massima diffusione alla cittadinanza

Borgo San Dalmazzo, lì 17/04/2021

IL SINDACO

Gian Paolo Beretta



PUBBLICATA DAL 17/04/2021 AL 02/05/2021